

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 28/02/2020

### FATTO

In data 27/3/2012, il ricorrente stipulava un contratto di prestito (segnato al n. \*\*\*346) per un importo lordo finanziato di euro 21.672,00, da rimborsare in 84 rate di euro 258,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote della sua retribuzione mensile.

Tale contratto, prevedeva, per quel che qui rileva in relazione all'oggetto del ricorso, l'addebito al cliente di euro 541,80 a titolo di commissione dell'intermediario mandante, di euro 468,80 per commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, di euro 200,92 a titolo di commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, di euro 1.083,60 (pari al 5,00% del capitale lordo mutuato) per provvigione ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, di euro 231,89 per premio assicurativo e di euro 284,62 per spese di istruttoria.

Il predetto finanziamento era estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata nr. 40, previo conteggio estintivo redatto dall'intermediario convenuto il 25/8/2015.

Addì 31/7/2015, il ricorrente sottoscriveva con l'intermediario resistente un altro contratto di prestito (segnato al n. \*\*\*180), con decorrenza 1/9/2015, contro cessione di quote del suo stipendio e ciò per un importo lordo di euro 27.552,00, includente, per quel che qui rileva, euro 1.275,36 a titolo di commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento, di ulteriori euro 723,71 a titolo di commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, di euro 964,32 per provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede all'intermediario del credito e di euro 295,00 per spese di istruttoria.



Siffatto secondo finanziamento, la cui originaria durata era fissata in 96 mesi, era estinto anticipatamente in corrispondenza della rata nr. 32, sulla base di un apposito conteggio estintivo del 28/3/2018 prodotto in atti.

In relazione ai due sopra indicati rapporti di prestito, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo, ai sensi dell'art. 125 sexies e sulla base del criterio *pro rata temporis*, che l'intermediario convenuto gli restituisca – già al netto dei rimborsi ricevuti – il residuo complessivo importo di euro 2.871,10 (pari alla somma di euro 1.033,57 per il contratto n. \*\*\*346 e di euro 1.837,53 per il contratto \*\*\*180), oltre interessi al tasso legale a far data dal reclamo, per le quote delle suddette commissioni e costi assicurativi, pagate ma non maturate a seguito delle rispettive estinzioni anticipate dei finanziamenti in questione.

Parte istante ha chiesto anche la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rilevato ed eccepito che entrambi i contratti sottoscritti dal ricorrente descrivevano in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*.

Ha, indi, precisato:

- in ordine all'avversa richiesta di rimborso delle quote degli oneri asseritamente non maturati per il contratto n. \*\*\*346: **a)** che, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono, in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, di euro 283,80 e di euro 59,36 per le commissioni della mandante e per le commissioni di gestione; **b)** di essere disponibile a retrocedere al ricorrente per le commissioni dalla stessa percepite, ulteriori euro 45,88 sulla base del criterio *pro rata temporis*; **c)** la natura *up front* della commissione di accensione del finanziamento, prevista al punto B del contratto; **d)** che la provvigione corrisposta all'agente, di cui al punto D del contratto, era anch'essa da intendersi *up front*, ad eccezione della sola la quota del 30% del totale di essa che risultava rapportata alla durata del finanziamento e che, perciò, era stata già retrocessa in conteggio estintivo per l'importo di euro 96,03; **e)** quanto al rimborso del premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione e, comunque, che la competente Compagnia assicurativa aveva determinato, sulla base delle condizioni generali di polizza conosciute ed accettate dal cliente e non sindacabili dall'ABF, in euro 35,03 l'importo da retrocedere al ricorrente, delegando esso intermediario a provvedere a siffatto rimborso;
- in ordine all'avversa richiesta di rimborso delle quote degli oneri commissionali asseritamente non maturati per il contratto n. \*\*\*180: **a)** che, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono, in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, di euro 334,73 per la commissione di gestione del prestito; **b)** di essere disponibile a retrocedere al ricorrente per le commissioni dalla stessa percepite, ulteriori euro 147,74 sulla base del criterio *pro rata temporis*; **c)** la natura *up front* della commissione di accensione del finanziamento e della provvigione corrisposta all'agente, con la conseguenza che nulla andava retrocesso per siffatte voci di costo;
- la propria disponibilità al ristoro al ricorrente di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'intermediario – ribadendo la propria disponibilità al rimborso di euro 45,88 a titolo di commissioni per il contratto n. \*\*\*346, di euro 35,03 per la parte di premio non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del solo suddetto finanziamento n. \*\*\*346, di euro 147,74 a titolo di commissioni per il contratto n. \*\*\*180 e, infine, di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso - ha, pertanto, concluso chiedendo di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo dei due pattuiti finanziamenti e del conseguente rimborso delle quote delle commissioni e degli oneri corrisposte ma non maturate a seguito dell'anticipata estinzione dei medesimi.

Tale diritto trova il suo più chiaro riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che testualmente prevede che *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



*costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”*.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che, per ognuno dei due contratti in questione, il ricorrente chiede specificatamente in rimborso per le quote non maturate.

Al riguardo, iniziando dal contratto nr. \*\*\*346, si rileva quanto segue:

- la commissione dell'intermediario mandante, addebitata sub lettera A del contratto per euro 541,80 è prevista a copertura di diverse specifiche attività, alcune delle quali di natura indubbiamente *recurring*, mentre altre di carattere certamente *up front*; avuto riguardo alle previsioni contrattuali in tema di rimborso della detta commissione e dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, è da riconoscersi che la parte *up front* della detta voce di costo corrisponda al 60% della stessa (con un limite massimo di euro 200,00) e, perciò, nello specifico caso in esame ad euro 200,00, sicché la residua porzione *recurring* ammonta ad euro 341,80;
- d'indole *recurring* è, a giudizio di questo Collegio, la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, pari ad euro 468,80, contemplata alla lettera B del documento contrattuale; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla *“esecuzione del contratto”* e dell'attività di *“archiviazione documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente”*; diciture queste che, secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;
- del pari *recurring* è la commissione per l'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, prevista a carico del ricorrente alla lettera C) del contratto nella misura di euro 200,92; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la *“gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento”* che, per testuale previsione contrattuale *“sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto”*;
- quanto alla provvigione, prevista alla lettera D) del testo contrattuale in misura percentuale al 5,00% del capitale lordo mutuato e, perciò, in complessivi euro



1.083,60, anticipatamente versata dal cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento, è da ritenersene – conformemente alla relativa previsione pattizia e alle posizioni condivise dei Collegi - il carattere *recurring* nei limiti del 30% e, perciò, per soli euro 325,08, avendo, per contro natura *up front* la residua porzione di euro 758,52 della provvigione in disamina;

- totalmente *up front* sono le spese di istruttoria, pari ad euro 284,62, addebitate alla lettera G del contratto.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (44 rate residue rispetto alle 84 inizialmente previste), della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, ad esito della prematura estinzione del prestito in disamina, per le suesposte voci di costo, complessivi euro 1.067,28 di cui: euro 179,04 per la porzione *up front* della commissione della mandante, euro 59,07 per la porzione *recurring* della detta commissione della mandante, euro 245,56 per la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, euro 105,24 per la commissione per l'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, euro 170,28 per la porzione *recurring* della provvigione agente, euro 224,03 per la porzione *up front* della medesima provvigione ed euro 84,06 per spese di istruttoria.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo, per oneri commissionali, gli importi di euro 283,80, di euro 96,03 e di euro 59,36, di guisa che, rispetto all'anzicennata cifra complessiva di euro 1.067,28 che sarebbe stata dovuta, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante la residua differenza di euro 628,09.

In ordine, invece, alla domanda del ricorrente di rimborso del premio assicurativo non goduto, relativo al predetto contratto n. \*\*\*346, va, anzitutto, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente; ciò in considerazione del rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché atteso il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante (cfr. ex multis decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento ABF).

Disattesa la superiore eccezione sollevata dalla resistente, deve, tuttavia, al contempo rilevarsi che il criterio *pro rata temporis* rigidamente proporzionale - che il ricorrente pretenderebbe applicarsi in proprio favore - ha, con riguardo agli oneri assicurativi, natura solo residuale, dovendosi reputare legittima la possibilità di stabilire negozialmente un criterio del rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo. In ragione di tale ultima considerazione, costituisce ormai *ius receptum* nell'orientamento dei Collegi ABF che non è censurabile, ai fini dell'individuazione della somma da retrocedere degli oneri assicurativi non goduti, un criterio di rimborso qual è quello stabilito in sede negoziale, diverso dal criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale e ciò, tanto più, ove si consideri che un sindacato sulla congruità del detto diverso criterio fuoriesce dalla competenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario, implicando, peraltro, la sua concreta verifica l'impiego di strumenti e principi di tecnica e diritto della specifica materia assicurativa (cfr. a tal riguardo decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento).

Nel caso di specie, tanto si rileva poiché sono stati prodotti dalla resistente il fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione - nelle quali è prevista una specifica formula per il rimborso del premio di euro 231,00 afferente la polizza relativa al



contratto in questione - nonché la proposta di assicurazione, sottoscritta pure esso dal ricorrente e nel quale è dato atto della consegna di siffatto fascicolo (cfr. allegati 12 e 13 alle controdeduzioni).

Considerato che, in difetto di produzione da parte dell'intermediario dell'asserita comunicazione dell'Assicuratore che quantificherebbe in euro 35,03 i ratei premi non goduti, non è, allo stato, possibile calcolare con esattezza qual è il rimborso per essi dovuto al ricorrente, sul punto questo Collegio si limita, di conseguenza, qui a riconoscere che, in aggiunta al rimborso di euro 628,09, come sopra specificato, per gli oneri commissionali afferenti il contratto n. \*\*\*346, al ricorrente vanno altresì restituiti per detto contratto gli oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in conformità alle condizioni generali di polizza.

Passando al secondo rapporto di finanziamento intervenuto tra le parti (contratto n. \*\*\*180), si osserva che:

- la commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento, pari ad euro 1.275,36, contemplata alla lettera A del documento contrattuale, ha, a giudizio di questo Collegio, carattere *recurring*; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla "esecuzione del contratto", tra le quali, a titolo esemplificativo, l'attività di "archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto"; diciture queste che, come già sopra chiarito per l'altro contratto oggetto di vertenza, secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;
- del pari *recurring* è la commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, prevista alla lettera B) del contratto nella misura di euro 723,71; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la "gestione del finanziamento e che conseguentemente maturano durante la vita del piano di ammortamento";
- viceversa, ha natura *up front* la provvigione, prevista alla lettera C) del testo contrattuale nella misura di complessivi euro 964,32, anticipatamente versata dal cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento a fronte delle seguenti analitiche preliminari attività: "concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata e quindi per le attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare";
- hanno, secondo questo Collegio, natura pure *up front* le spese di istruttoria, pari ad euro 295,00, indicate alla lettera E del contratto.

Rilevato che per le quote non maturate delle commissioni di gestione del finanziamento è stato eseguito un rimborso di euro 334,73 e che, alla stregua dei principi affermati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019, il rimborso dovuto per le qualificate commissioni *up front* va calcolato, come già sopra chiarito, secondo la curva degli interessi mentre quello per le voci di costo *recurring* deve, per la fattispecie contrattuale in disamina, procedere secondo il criterio *pro rata temporis*, ne consegue che per il finanziamento n. \*\*\*180, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di complessivi euro 1.580,46, di cui euro 850,24 per le commissioni di accensione, residui euro 147,74 per le commissioni di gestione, euro 446,03 per le provvigioni all'agente ed euro 136,45 per spese d'istruttoria.

Conclusivamente, per tutti i suesposti rilievi, si ritiene che l'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.208,55 - pari alla somma degli importi totali di euro 628,09 (per il contratto n. \*\*\*346) e di euro 1.580,46 (per il contratto n. \*\*\*180) -



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oltre che al pagamento di quanto dovuto secondo le condizioni generali di assicurazione con riguardo agli oneri assicurativi addebitategli per il solo contratto n. \*\*\*346.

Al ricorrente competono, altresì, gli interessi legali sulle predette somme spettanti in rimborso e ciò a far data dal reclamo.

Non può, invece, essere accolta la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.208,55, oltre a quanto dovuto a titolo di premi assicurativi in conformità alle condizioni generali di polizza per il contratto \*\*\*346, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FABIO SANTANGELI